

STATUTO

LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA NICOLA
PASTORE 8

Numero REA: SA - 336290

Codice fiscale: 04014190658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"
	ai nn. 12743/9258 di Rep./Racc. STATUTO Della cooperativa "LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Titolo 1 - Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della società Articolo 1 - E' costituita una società cooperativa denominata "LA LOCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Articolo 2 - La cooperativa ha sede legale in Cava de' Tirreni all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'unione europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. Articolo 3 Scopo La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni della persona secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 Novembre 1991 n. 381 nonché, allo svolgimento di attività e servizi che determinano l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle categorie protette, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, di cui all'art.1, lett.b, della legge 8 Novembre 1991 n.381. Le attività di cui alla lettera b), art. 1 legge n. 381/1991 potranno essere svolte allo scopo di integrare funzionalmente e in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) art. 1 legge n. 381/1991 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate

ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni

connesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa realizza le finalità sopra descritte di solidarietà sociale, attraverso le attività in oggetto, facendo nel contempo conseguire ai propri soci **cooperatori** occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, e, nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie di persone **disagiate**, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano ed in ragione di ciò potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e **Mutue**, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa si propone altresì di aderire all'albo regionale e/o all'albo nazionale delle Cooperative **nonché** ad altri organi nazionali quali **Confcooperative** ed altri.

La Cooperativa potrà essere ente capofila o partner di progetti locali, regionali nazionali e comunitari.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

I rapporti mutualistici hanno ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Qualora attivato l'oggetto ai sensi dell'art.1, c.1, lett. b della suddetta legge e dell'art. 2520, c. 2, del codice civile, la Cooperativa si avvale, in misura non inferiore del 30% del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa, **nonché** si avvale di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art.1,lett.a, della legge 8/11/1991 n.381 e art.2520, c.2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare : il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; i criteri seguiti per l'assunzione di partecipanti in altre società; il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 3 bis - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento agli scopi ed in conformità al proprio scopo mutualistico, nonché agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, sfruttando la rete di contatti e di associazioni già esistenti nonché quella di gemellaggi all'interno del territorio regionale, sia in proprio che per conto terzi, ha per oggetto:

A) con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lett. a) della legge 381/1991:

- la cooperativa intende rispondere alle esigenze e necessità di persone bisognose sotto gli aspetti socio - sanitari ed educativi; in particolare essa si rivolge a minori e giovani in situazioni di devianza o disadattamento, alcolisti, ragazze madri, famiglie e gestanti ed anziani ed immigrati e stranieri in stato di disagio sociale, sanitario, educativo, disagiati fisici e psichici, tossicodipendenti, emarginati ed indigenti; persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, ambientali, culturali e diversamente abili. La cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente , in conto proprio e per conto terzi servizi ed attività di riabilitazione fisica e psichica; centri diurni e residenziali di accoglienza; servizi domiciliari di

	assistenza e sostegno, strutture di accoglienza per persone	
	non autosufficienti e per persone anche autosufficienti nei predetti stati di disagio nonché servizi integrati per residenze protette, attività di formazione e consulenza per le attività sopra indicate, potrà creare, sostenere e gestire centri di ascolto e di recupero di persone con le problematiche sopra indicate, creare e sostenere e gestire servizi mensa; potrà predisporre ed organizzare mezzi e servizi per la gestione di centri di assistenza infermieristica e sanitaria, appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati eventualmente idonei anche allo svolgimento di tali attività a domicilio, gestire centri diurni ed altre strutture ricettive di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita e svolgere e predisporre iniziative per il miglior impiego educativo, culturale e turistico del tempo libero; gestire centri e svolgere attività educativa e di preparazione ed addestramento al lavoro delle persone svantaggiate sopra indicate. A tali fini potrà anche svolgere attività di: - sensibilizzazione della comunità locale entro cui opera la cooperativa al fine di incentivare e favorire l'attenzione e l'accoglienza delle persone che versino nelle condizioni di bisogno di cui sopra; promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone sopra elencate ed attività finalizzate all'affermazione sociale dei loro diritti nella collettività umana, sviluppo del benessere psico- sociale e del miglioramento delle condizioni socio- sanitarie di vita della collettività , della lotta al disagio sociale ed all'emarginazione. Il tutto nel pieno rispetto di ogni normativa e con ogni iscrizione, licenza, autorizzazione ed abilitazione prevista e da svolgersi, se richiesto dalla legge, da persone munite dei prescritti titoli, abilitazioni o autorizzazioni e nel rispetto della legge 1815/1939 e delle altre disposizioni in materia, precisandosi che le eventuali attività professionali saranno sempre svolte direttamente ed esclusivamente da singoli professionisti abilitati. Per il perseguimento dei fini sociali le attività sopra elencate potranno essere svolte anche con soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge articolo 1, comma 1, lettera b)(circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale numero 153/1996 del giorno 8 Novembre 1996). La cooperativa è, pertanto, anche finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia attraverso lo svolgimento delle attività agricole, industriali, commerciali e di	

	servizi di cui infra finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	B) Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1 lettera b) della legge 381/1991: la società potrà svolgere le seguenti attività: servizi di: lavanderia e stireria, pulizia di immobili per soggetti privati e pubblici, ristorazione e mensa; servizi di lavoro di bambinaia, di badanti e di collaborazione domestica; pulizia, gestione, conduzione e cura di aree verdi e parchi pubblici e privati; servizi di trasporto di persone e di beni mobili; servizi di turismo sociale; raccolta e riciclaggio abiti, biancheria, borse, scarpe, abbigliamento, in disuso; servizi di raccolta e di riciclaggio di carta, cartone, plastica e vetro; servizi di manutenzione e ristrutturazione di immobili; produzione industriale e commercializzazione di: ceramiche, ricami e merletti, prodotti di maglieria, pelletteria, prodotti da forno, di pasta fresca e di pasticceria, di oggettistica in legno, in pelle, in sughero, in cordami e cuoio; produzione industriale e commercializzazione di: prodotti di sartoria, di legatoria, di tipografia, di falegnameria, di serigrafia, di vetri dipinti, di oggettistica sacra e per presepi e per addobbi natalizi, di bigiotteria; gestione di centri per la creazione di strumenti pubblicitari; conduzione di fondi agricoli; coltivazione vivaistica; allevamento e produzione di bestiame, di api; produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e di allevamento; servizi di raccolta di prodotti agricoli stagionali; autotrasporto merci per conto terzi, trasporto rifiuti, trasporto abiti, autotrasporto merci per conto proprio. La società potrà compiere comunque qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale ed economica, necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, anche finalizzata alla concessione di contributi, mutui, finanziamenti agevolati di qualsiasi genere, ricorrendo anche a garanzie fideiussorie di enti pubblici e di privati; potrà stipulare convenzioni con enti e società anche come previsto e disciplinato dall'art.5 della legge n.381/91; potrà ma non nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi scopi affini o analoghi purchè cio' non costituisca in nessun modo o forma attività rientrante nell'oggetto sociale e quindi e comunque in modo non prevalente e nella sola ipotesi che tale assunzione risulti strumentale al conseguimento degli scopi sociali; il tutto sempre e comunque nel rispetto delle leggi in materia, ed altresì con la espressa esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma. Il tutto nel pieno rispetto di ogni normativa e con ogni iscrizione, licenza, autorizzazione ed abilitazione prevista.	

Titolo II - Soci

Capo 1 - Soci, responsabilità, requisiti, condizioni e procedura di ammissione, limiti minimi di sottoscrizione di quote di capitale sociale.

Articolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del consiglio di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge. Possono essere ammessi soci volontari gratuitamente che prestano la loro opera ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il registro delle imprese o altri registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Capo II - Modi di scioglimento del rapporto sociale e cause sottostanti

Articolo 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

Articolo 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra

natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al tribunale. Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere parziale.

Articolo 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Articolo 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a

condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Articolo 11 - Il socio che cessa di far parte della cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del codice civile.

Articolo 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

	Titolo III - Patrimonio e spese di gestione capo I -	
	composizione del patrimonio Articolo 13 - Il patrimonio della società e' costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo quote; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e o previsto per legge; f) per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter c.c. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. Titolo IV - Organi sociali: Funzionamenti e poteri Capo I - Gli organi sociali Articolo 14 - Sono organi della società: l'assemblea dei soci; l'organo amministrativo, il collegio sindacale; Capo II - Assemblea dei soci Articolo 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. L'assemblea e costituita da tutti i soci. Convocazione: L'assemblea e' convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	

tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. Diritto di intervento e di voto. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Competenze. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte

dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal consiglio;

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

Verbalizzazione. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Capo III - Organo amministrativo

Articolo 16

Forme di amministrazione - La cooperativa può essere amministrata:

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al

	momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Articolo 17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti. Articolo 18 Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e, se del caso, un vice presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio stesso. Il consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. L'avviso di convocazione e' fatto dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. La riunione del consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista, dal vice presidente o dal consigliere delegato. in mancanza, sono presiedute dal consigliere più anziano d'età'. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che: 1. sia consentito al presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	

2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci

Articolo 19 Al presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, al vice presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del vice presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

Articolo 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Capo IV - Collegio sindacale

Articolo 21) Organi di controllo - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Articolo 22) Funzioni - II collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c..

Il presidente del collegio sindacale è nominato

dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

Articolo 23) Controllo contabile - Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nominati e funzionanti a norma di legge.

Titolo V - Esercizio sociale, destinazione degli utili di esercizio e copertura delle perdite, ristorni capo I - l'esercizio sociale

Articolo 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

Articolo 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del regolamento interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31

gennaio 1992, n. 59;

d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'assemblea.

Capo 11 - Ristorni

Articolo 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26 e dal regolamento interno e sulla distribuzione degli utili annuali condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal regolamento interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

Titolo VI - scioglimento e liquidazione

Articolo 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

Titolo VII - Mutualità prevalente

Articolo 28 - In conformità dell'art. 2514 c.c.:

	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. Titolo VIII - Regolamento interno Articolo 29 - Il funzionamento della cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto. Titolo IX - clausola compromissoria Articolo 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno deferite a un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale di Salerno. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7. Titolo X - disposizioni generali e transitorie Articolo 31 - per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. Cava de' Tirreni 23 Gennaio 2024. Firmati: - Sabetta Michele; - Marcello Sfera Sigillo	

19 di 19